

PERMESSO DI SOGGIORNO IN FORMATO ELETTRONICO

Non tutti i permessi di soggiorno concessi a cittadini extracomunitari consentono loro di lavorare in Italia. Tale opportunità è infatti riservata a coloro i quali siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, per ricongiungimento familiare o per studio (quest'ultimo con un limite massimo di 20 ore lavorative settimanali); risulta essenziale, quindi, per poter assumere un immigrato extracomunitario, accertarsi del motivo in ragione del quale abbia ottenuto il suo permesso di soggiorno e che questo non gli impedisca di lavorare.

Il motivo del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno era espressamente indicato su tale documento quando questo era ancora in versione cartacea, mentre, assente in principio fra i dati riportati nella prima versione elettronica, è stato nuovamente inserito sui permessi elettronici consegnati a decorrere dal 28 ottobre 2008 in poi.

A partire dall'11 dicembre 2006, infatti, il permesso di soggiorno, rilasciato o rinnovato dalle Questure, è unicamente in formato elettronico. È una tessera magnetica, simile ad una carta di credito, con un microchip al suo interno ed una banda a lettura ottica su cui sono registrati i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale. Inizialmente sul permesso di soggiorno elettronico non era indicato il motivo per il quale era stato rilasciato, non consentendo, così, di identificare le facoltà riconosciute al titolare del documento (in particolare, quella relativa alla possi-

bilità di lavorare). L'immigrato extracomunitario, quindi, doveva richiedere alla Questura un'attestazione che certificasse il motivo del rilascio del permesso di soggiorno.

Dal 28 ottobre 2008 i permessi in formato elettronico riportano anche il motivo per il quale sono stati rilasciati; tuttavia, ai permessi di soggiorno elettronici rilasciati prima di tale data, è ancora necessario unire la suddetta attestazione integrativa, idonea a documentare il motivo del soggiorno.

ATTENZIONE ALLE DETRAZIONI OCCORRE DIMOSTRARE LA NON AUTOSUFFICIENZA

Ai fini della detrazione delle spese sostenute per l'assistenza domestica alla persona (pari al 19% di un importo massimo di € 2.100,00, detraibile quando si abbia un reddito complessivo annuo inferiore a € 40.000,00), si rende necessario documentare lo stato di non autosufficienza dell'assistito.

Nelle istruzioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917 del 22 dicembre 1986 sono precisati i criteri di valutazione attraverso i quali riscontrare la non autosufficienza.

QUANDO GLI IMMIGRATI IN ATTESA DI RINNOVO ESCONO DAL PAESE

Per coloro i quali, trovandosi in attesa di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, avessero l'esigenza di rientrare nei propri paesi d'origine o rientrare in Italia dagli stessi, era previsto che, dal 31 gennaio 2009, in base alla circolare del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2009, non potessero transitare attraverso gli Stati che applicano l'accordo di Schengen, in quanto sia l'uscita che il rientro in Italia, avrebbe dovuto avvenire attraverso il medesimo valico di frontiera.

A seguito delle riscontrate notevoli difficoltà di applicazione di tale disposizione, il Ministero dell'Interno ha divulgato, in data 11 marzo 2009, una nota immediatamente operativa, con la quale si

dispone che tutti gli immigrati, in attesa di rinnovo o di primo rilascio del permesso di soggiorno, possono lasciare il territorio nazionale e rientrarvi anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa da quella di uscita, sempre che ciò non comporti il transito attraverso altri paesi dell'area Schengen.

È necessario viaggiare con il passaporto e la ricevuta di rinnovo o di primo rilascio dell'ufficio postale timbrati dalla Polizia. A tali ricevute è riconosciuta una validità equivalente al titolo di soggiorno del quale si è in attesa. Chi attende il rinnovo deve avere con sé anche la fotocopia del permesso scaduto, mentre chi aspetta il primo rilascio per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio o per motivi familiari deve poter esibire il visto rilasciato dal Consolato recante il motivo del soggiorno in Italia.

LA NOSTRA TESSERA



La tessera associativa viene inviata a tutti i soci in regola con le quote.

Può essere utilizzata per ottenere informazioni presso la sede Assindatcolf della provincia di residenza.

CUMULO DEI CONTRIBUTI PER I NEOCOMUNITARI

L'INPS, con messaggio n. 14157/2009, ricorda che dal 1° giugno 2009 i lavoratori Bulgari e Rumeni beneficiano della normativa comunitaria sulle tutele previdenziali. Ciò significa che sono considerati validi i contributi versati sia nell'ambito della Comunità Europea che della Svizzera e che gli stessi sono trasferibili e cumulabili a fini pensionistici con gli altri contributi accumulati da tali lavoratori nel proprio Paese di provenienza.